

REGOLAMENTO (CEE) N. 3829/86 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1986****relativo alla classificazione di merci nella voce 44.15 della tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre stabilire le disposizioni relative alla classificazione di un pannello avente le seguenti caratteristiche:

- lunghezza da 1 981 mm a 2 400 mm, larghezza da 762 mm a 1 200 mm, spessore 44 mm circa,
- un'anima compresa tra due parti esterne in legno impiallacciato, ognuna delle quali è formata da tre strati,
- i due bordi della lunghezza (impiallacciati o no) e, eventualmente, un bordo o entrambi i bordi della larghezza (impiallacciati o no) costituiti principalmente da un unico pezzo di legno denominato « listello »,

e non sottoposto ad ulteriori lavorazioni;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3129/86 ⁽⁴⁾, contempla nella voce 44.15, fra l'altro, il legno impiallacciato ed il legno compensato, anche commisti con altre materie e, nella voce 44.23, i lavori di falegnameria ed i lavori di carpenteria per edifici e costruzioni; che per la classificazione del pannello in oggetto possono essere previste le predette voci;

considerando che il pannello in questione non presenta alcuna caratteristica, a parte la forma rettangolare e lo spessore, da cui possa dedursi la sua utilizzazione come porta; che, d'altro canto, questa forma rettangolare e

questo spessore non bastano da soli a giustificare l'applicazione della regola generale n. 2, lettera a) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune (articoli incompleti o non finiti) tenuto conto, fra l'altro, che il pannello in oggetto può essere utilizzato tale e quale per fini diversi dalla fabbricazione di una porta; che tale pannello non è stato quindi sufficientemente lavorato per giustificare una sua classificazione nella voce 44.23 come porta non finita e, di conseguenza, va classificato nella voce 44.15;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un pannello avente le seguenti caratteristiche:

- lunghezza da 1 981 mm a 2 400 mm, larghezza da 762 mm a 1 200 mm, spessore 44 mm circa,
- un'anima compresa tra due parti esterne in legno impiallacciato, ognuna delle quali è formata da tre strati,
- i due bordi della lunghezza (impiallacciati o no) e, eventualmente, un bordo o entrambi i bordi della larghezza (impiallacciati o no) costituiti principalmente da un unico pezzo di legno denominato « listello »,

e non sottoposto ad ulteriori lavorazioni, va classificato nella seguente voce della tariffa doganale comune:

44.15 Legno impiallacciato o compensato, anche commisto con altre materie; legno intarsiato o incrostatato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 3.